



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al merito civile

<ul style="list-style-type: none">- MERCATI- EMISSIONI SONORE- ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO	<p>ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI. DEROGHE ALLA CHIUSURA FESTIVA LIMITE MASSIMO DELL'ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO PUBBLICO. LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE E DISCIPLINA DEGLI ORARI E DEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI.</p>
---	---

Prot. n. 87228 del 18.12.2019

IL SINDACO

DATO ATTO che il settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche nonché quello dei pubblici trattenimenti sono disciplinati dalle normative nazionali e regionali di seguito elencate:

D. Lgs. n.114 del 13.03.1998 e s.m.i.;

legge regionale n. 24/15 e s.m.i.;

d. lgs. n. 59/10 e s.m.i.;

TULPS- R.D. 773 del 18/06/31 e relativo regolamento d'esecuzione;

R.R. n. 4/2017.

Considerato che :

- occorre stabilire gli orari di apertura e chiusura dei mercati nonché le deroghe all'obbligo di chiusura festivo per l'anno 2020;
- stabilire il limite dell'orario delle emissioni sonore nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché il limite massimo all'orario di svolgimento delle attività di intrattenimento per l'anno 2020;

VISTO l'art 50 del D. Lgs.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

SENTITE le Associazioni di Categoria piu' rappresentative;

Dato atto che saranno INFORMATE le OO.SS. e le Associazioni dei Consumatori;

ORDINA

PER L'ANNO 2020

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti così come previste dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori,

1. **AGLI OPERATORI SU AREA PUBBLICA** del mercato settimanale, dei mercati rionali o che svolgano la propria attività in forma itinerante, l'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - Le attività di vendita sono consentite dalle ore 07,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali;
 - Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche devono essere eseguite non prima delle ore **06,00 ed entro e non oltre le ore 8,00 per il montaggio e per lo smontaggio dalle ore 14,00 ed entro e non oltre le ore 15,00.**
 - la vendita in forma itinerante è consentita secondo le modalità previste dal Documento Strategico del Commercio;
2. la **facoltà agli OPERATORI SU AREA PUBBLICA** dei mercatini rionali di poter svolgere le proprie attività nei mercatini ove risultano assegnatari di posteggio, nel giorno di **domenica 5 gennaio** (anticipazione del giorno 6 gennaio, giornata festiva), il **13 aprile (Lunedì dell'Angelo)**, nel giorno di sabato **25 aprile (Anniversario della Liberazione)** e **sabato 26 dicembre.**
3. la **facoltà agli OPERATORI SU AREA PUBBLICA** del mercato settimanale di poter svolgere le proprie attività nei posteggi ove risultano assegnatari nel giorno nel giorno di **sabato 25 aprile (Anniversario della Liberazione)** e **domenica 27 dicembre (domenica successiva al Natale)** anziché **sabato 26 dicembre. Il mercato settimanale di sabato 15.08.2019 (Ferragosto), è anticipato al 14 agosto 2020.**

ORDINA, altresì

1. **A TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI NONCHE' DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE** (compreso quelli insistenti negli stabilimenti balneari), **di sospendere ogni tipo di emissione sonora entro e non oltre le ore 24,00; dopo tale ora e fino alle 8,00 del mattino seguente, in caso di prosieguo di emissioni sonore sia esterne che interne ai locali, saranno applicate le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzioni previste dal codice penale e dalle norme speciali in tema di inquinamento acustico;**
2. il limite massimo all'orario di svolgimento delle attività di intrattenimento (danzante etc), svolte in modalità temporanea o permanente, in locali di pubblico spettacolo posti all'aperto o in locali chiusi, regolarmente autorizzati ai sensi del TULPS- R.D. 773 del 18/06/31, **è fissato alle ore 02,00,** nel rispetto degli obblighi e divieti previsti dall'Ordinanza per il Turismo e le strutture balneari della Regione Puglia attualmente in vigore, nonché delle previsioni normative di cui alla L.R. n. 3 del 12/02/02 - **"Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"**- , al TULPS (R.D. 773/31) e al reg. TULPS , e alle **norme vigenti tese a contrastare l'inquinamento acustico. Resta valida sino al 31 maggio 2020, la deroga concessa con ordinanza sindacale n. 67291 dell'11.10.2019 che prevede che : "I titolari di tutte le attività di intrattenimento (danzante, ecc...), svolte in modalità temporanea o permanente, in locali di pubblico spettacolo posti al chiuso, regolarmente autorizzati al pubblico spettacolo ai sensi del TULPS - R.D. 773 del 18.06.1931, sono tenuti a rispettare il limite massimo delle ore 3.00 a.m. per le emissioni sonore. Tale deroga è consentita esclusivamente per la giornata del sabato e dei giorni prefestivi sino a tutto il mese di maggio 2020."**
3. i **PUBBLICI ESERCIZI DI TIPO "A" (RISTORANTI, TAVOLE CALDE,PIZZERIE) E DI TIPO "B"** annessi agli stabilimenti balneari che insistono sulla litoranea di ponente e di levante, **dall' 01 giugno al 30 settembre 2020,** possono protrarre, **facoltativamente,** le emissioni sonore entro e non oltre le ore 02,00. La medesima deroga è concessa ai titolari degli spettacoli viaggianti, installati sulla Litoranea di Ponente in occasione della Festa Patronale, che effettuano emissioni sonore.

Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti da disposizioni normative per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei **pubblici esercizi**, nonché, come sopra già evidenziato, dalla L.R. n. 3 del 12/02/02 - "**Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico**" - , dal TULPS (R.D. 773/31) e dal reg. TULPS , e dalle **norme vigenti tese a contrastare l'inquinamento acustico**. **Gli esercenti le attività di somministrazione dovranno mettere in atto ogni possibile accorgimento tecnico ed operativo necessario a garantire il rispetto dei limiti delle emissioni sonore previsti dalla L.R. n. 3 del 12/02/02.**

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.s.m., (ad eccezione della violazione dell'obbligo della sospensione delle emissioni sonore dalle ore 24,00 alle ore 8,00 per la quale è prevista la sanzione di € 300,00 quale sanzione minima così come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 153 del 04.08.2016), fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari, e/o da regolamenti e disposizioni comunali che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

L'organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 24 novembre 1981 n. 689.

MANDA la presente ORDINANZA per notifica ai responsabili delle Associazioni di categoria, alla Lega Coop., alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei consumatori affinché ne possano divulgare la notizia.

MANDA altresì, al Comando P.M. , al Comando Carabinieri, al Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F. per il dovuto controllo.

MANDA agli uffici comunali : Traffico, Ambiente, Manutenzioni e Barsa per quanto di loro competenza.

La presente viene affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di Legge.

IL SINDACO

Dott. Cosimo Damiano Cannito